

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modificazioni ed integrazioni, dove prevede che "I Comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti

Vista la L.R. n. 34 del 26 luglio 1993 denominata "Tutela e controllo degli animali da affezione";

Visto il Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 34 del 26 Luglio 1993, approvato con D.C.R. 697/1993 - D.P.G.R. 4359/1993.

Vista la Legge Regionale 19 luglio 2004, n. 18 relativa a "Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (istituzione dell'anagrafe canina);

Atteso che finora il servizio relativo agli animali di affezione è stato svolto dalla Lega Nazionale per la difesa del cane – Sezione Valpellice – con sede in Bibiana Via Campiglione n. 12 in forma di convenzione periodo 2019-2021;

Considerato che il Comune di Bricherasio è sprovvisto di rifugio sanitario e rifugio per il ricovero dei cani e per la custodia e il mantenimento dei cani randagi, per cui è necessario individuare il soggetto a cui affidare tali servizi;

CONSIDERATO che la convenzione stipulata con precedente deliberazione GC. N.87 del 22/08/2016 risulta scaduta a giugno 2019,

Visto che la suddetta Associazione conferma il trattamento finora erogato a questo Comune si a livello economico che collaborativo;
Via Campiglione n. 12;

Ritenuto pertanto di rinnovare con l'Associazione sopra indicata una Convenzione per la cattura e la custodia dei cani randagi, con decorrenza 1 giugno 2019 per tre anni ;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati espressi i pareri favorevoli;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di rito

DATO ATTO del parere favorevole concernente la regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dal Responsabile del Servizio interessato

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di Legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. di approvare la bozza di convenzione tra il Comune di Bricherasio e l'Associazione La lega Nazionale per la difesa del cane, sezione Val

Pellice, con sede in Bibiana, Via Campiglione n. 12 per i servizi di cattura, custodia e ricovero dei cani randagi e/o vaganti per il periodo 1 giugno 2019 per TRE anni, dando atto che il Comune riconoscerà all'Associazione una somma annua di €.0,80 più IVA per abitante per il Canile Sanitario, €. 0,52 per abitante per il canile rifugio ed €. 0,10 per abitante per pronto soccorso piccoli animali incidentati;

2. di dare mandato al Responsabile del servizio di assumere ogni atto conseguente alla presente deliberazione, compresi gli impegni di spesa.

Inoltre,
con separata unanime votazione

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA dott.ssa Alessandra